DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1967

che porta estensione del campo di applicazione della sua decisione del 17 luglio 1962, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune ai semi di colza, di ravizzone e di girasole di cui al regolamento n. 136/66/CEE

(67/504/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

Vista la decisione della Commissione del 17 luglio 1962, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune (1),

Considerando che, a partire dal 1° luglio 1967, è realizzata l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi per quanto riguarda i semi di colza, di ravizzone e di girasole ;

Considerando che il sistema dell'aiuto previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (2), concesso ai semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti e trasformati nella Comunità, richiede, per essere assicurato correttamente negli scambi intracomunitari, una cooperazione amministrativa tra le diverse amministrazioni degli Stati membri ;

Considerando che può essere fatto appello a servizi amministrativi diversi dai servizi doganali ;

Considerando che, tenuto conto delle informazioni fornite dai diversi Stati membri, si è avverato che, attualmente, per ragioni di ordine amministrativo, l'utilizzazione del certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 4 costituirebbe il metodo più appropriato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 3, secondo paragrafo, dell'articolo 5, quarto comma, dell'articolo 6, terzo periodo, della decisione della Commissione del 17 luglio 1962, il certificato di circolazione del modello DD 4 costituisce il titolo giustificativo che permette di stabilire che i semi di colza, di ravizzone e di girasole, ai quali si applica il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, soddisfano le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione affinchè il formulario di cui sopra possa essere utilizzato a datare dal 1° luglio 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag 2140/62.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.